



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

VIII DIREZIONE VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO - RANDAGISMO - TOPONOMASTICA

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 39 DEL 19-02-2026

OGGETTO: PROROGA SINO AL 10/03/2026 DEI DIVIETI E OBBLIGHI DISCIPLINATI DALL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 283 DEL 26/11/2025.

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso:

Che con propria ordinanza n. 283 del 26 novembre 2025 si è provveduto ad interdire il transito veicolare e pedonale della strada di valle della diga come contrassegnato nella planimetria allegata;

Che è pervenuta e-mail del 17/02/2026 da parte del sig. Gaetano Altese, nella qualità di Direttore dei Lavori denominati “*Interventi di somma urgenza volti al ripristino delle condizioni di sicurezza della Diga Trinità e dei lavoratori addetti alla stessa – Castelvetro (TP)*” e nella qualità di dipendente del Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio S.16 “Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Trapani, con la quale richiede la proroga di quanto disciplinato con l’ordinanza n. 283 del 26/11/2025 sino alla data del 10/03/2026;

Rilevata l’urgenza dei lavori, così come esplicitato dalla nota del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;

Ritenuto necessario e urgente interdire il transito veicolare e pedonale della strada di valle ove saranno eseguiti i lavori di somma urgenza sino alla data del 10 marzo 2026;

Considerato che la difficile descrizione del tratto stradale ove istituire l’interdizione al transito veicolare e pedonale de qua può dare tendenziose interpretazioni e, pertanto, si allega apposita planimetria, per farne parte integrante e sostanziale dell’odierno provvedimento, ove il tratto interessato è contrassegnato con il colore rosso;

Atteso che risulta necessario provvedere le opportune deroghe al superiore divieto ai veicoli e personale dei soggetti interessati che risultano essere: la società CELI ENERGIA e COSTRUZIONI corrente in Santa Ninfa (TP) nella qualità di ditta esecutrice dei lavori, CONSORZIO di BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE nella loro qualità, Servizio Dighe e agli addetti del servizio di Protezione Civile;

Ritenuto che la ditta esecutrice dei lavori, nel periodo di vigenza del cantiere, dovrà apporre la segnaletica di cantiere nonché la relativa segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della Strada e quant’altro necessario al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

Preso Atto che l'odierno provvedimento può essere modificato e/o integrato per sopravvenute esigenze di carattere logistico-operativo, di Ordine Pubblico, di Protezione Civile o per provvedimenti emanati da altre Autorità competenti;

Preso Atto, inoltre, che l'ordinanza dirigenziale n. 281 del 24 novembre 2025 non risulta essere stata revocata e pertanto permane quanto disciplinato dalla stessa;

Visti:

- l'art. 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;
- l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la nota e-mail del 17/02/2026 emanata dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio S.16;
- le Ordinanze Dirigenziali n. 281 del 24/11/2025 e n. 283 del 26/11/2025;
- il provvedimento sindacale n. 108 del 18 dicembre 2025 di proroga degli incarichi di Responsabili di Direzione Organizzativa dell'Ente;

Attesa la propria competenza;

ORDINA

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto

PROROGARE l'istituzione della segnaletica stradale di DIVIETO di TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE nel tratto stradale della strada di valle della Diga Delia così come contrassegnato con il colore rosso nella planimetria allegata sino alla data del 10/03/2026.

DEROGA

i superiori obblighi e divieti, ai veicoli e al personale dei soggetti interessati che risultano essere: CELI ENERGIA e COSTRUZIONI corrente in Santa Ninfa (TP) nella qualità di ditta esecutrice dei lavori, CONSORZIO di BONIFICA SICILIA OCCIDENTALE nella loro qualità, Servizio Dighe e agli addetti del servizio di Protezione Civile.

DARE ATTO che gli effetti del presente provvedimento sono immediatamente esecutivi.

DARE ATTO, altresì, che l'odierno provvedimento può essere modificato e/o integrato per sopravvenute esigenze di carattere logistico-operativo, di Ordine Pubblico, di Protezione Civile o per provvedimenti emanati da altre Autorità competenti.

DARE ATTO, infine, che l'ordinanza dirigenziale n. 281 del 24 novembre 2025 non risulta essere stata revocata e pertanto permane quanto disciplinato dalla stessa.

Le precedenti disposizioni in materia di circolazione stradale in contrasto con la presente Ordinanza, devono ritenersi sospese.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

L'odierno provvedimento verrà reso noto alla cittadinanza, a cura dei messi notificatori, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, nelle forme, nei modi e nei termini di legge nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Castelvetro.

DISPONE

che l'odierna ordinanza dirigenziale, sia trasmessa a:

- S.E. il Prefetto della Provincia di Trapani;

- Sindaco del Comune di Castelvetro;
- Responsabile della VI Direzione Organizzativa del Comune di Castelvetro;
- Compagnia Carabinieri di Castelvetro;
- Direzione Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n.q. di Commissario ad Acta ex D.P.Reg. n. 509/2025;
- Dirigente del Servizio S.16 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;
- Servizio S. 03 Dighe;
- Società Celi Energia e Costruzioni - Santa Ninfa.

DISPONE

inoltre, che il presente provvedimento sia trasmesso al Libero Consorzio Comunale di Trapani, al fine di provvedere ad apporre la segnaletica stradale di preavviso di strada chiusa alle intersezioni stradali di proprietà dell'Ente.

DISPONE

infine, che la ditta esecutrice dei lavori, nel periodo di vigenza del cantiere, dovrà apporre la segnaletica di cantiere nonché la relativa segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della Strada e quant'altro necessario al fine di salvaguardare la pubblica incolumità.

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE

F.to DOTT. ANTONIO FERRACANE

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.